



OGS

Istituto Nazionale
di Oceanografia
e di Geofisica
Sperimentale

Borgo Grotta Gigante 42/c
34010 Sgonico (Trieste)
c. fisc./p.iva: 00055590327
tel. +39 040 21401
ogs@pec.it
www.ogs.it

Sgonico, 15/04/2025

Al Direttore di Sezione OCE

Dott. Cosimo Solidoro

Gruppo di Supporto OCE

Oggetto: Richiesta di avvio procedura di affidamento della fornitura di bombole di gas puri.

Con la presente si richiede l'avvio di una procedura di affidamento per l'acquisto di bombole di gas puri.

È stato acquisito il preventivo nr. 25-03783-01 del 07/04/2025 dal fornitore SIAD S.p.A. che soddisfa al pieno le esigenze dell'Ente e il cui prezzo è congruo. È stata contattata la SIAD in quanto con tale ditta è attivo un contratto per la messa a disposizione delle bombole che ci esonera dal pagamento del noleggio giornaliero dei recipienti fino ad uno stoccaggio di massimo 25 unità.

La spesa totale stimata di € **3.081,76** più IVA, trova copertura sul progetto iscritto a bilancio codice **ACEGASAPSAMGA_comm.4746_art.411** e non verrà esposta a rendiconto.

Visto il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e considerata la natura dei servizi complementari alla fornitura dei beni oggetto del contratto da stipulare non si è proceduti alla redazione del DUVRI ed alla valutazione dei costi della sicurezza per rischi da interferenza, quantificati in € 000,00.

Ringraziando per l'attenzione e restando a disposizione per ogni eventuale necessità, porgo i miei più cordiali saluti.

Allegati:

- Preventivo

Richiedente: Federica Relitti

Responsabile progetto: Cinzia Fabbro

OFFERTA GAS PURI


Proposta commerciale:
25-03783-01 del 07/04/2025

Trieste,
7 Aprile 2025

Gas e servizi per l'industria

Redatta per
Dr. Federica Relitti
**O.G.S. ISTITUTO NAZIONALE
OCEANOGRAFIA GEOFISICA
SPERIMENTALE**
DIPARTIMENTO OCE SANTA CROCE Via
Auguste Piccard, 54
34151 TRIESTE (TS)

Redatta da
Piccioli Elena
Elena_Piccioli@siad.eu



Unità di Trieste
siad.com | siad@siad.eu

I-34147 Trieste
Strada al Monte d'Oro, 1

Indice

Il Gruppo SIAD	2
Le vostre esigenze, la nostra soluzione	3
Fornitura di gas, accessori e prestazioni	4
Condizioni e Accettazione	8
Condizioni Generali di Vendita	9

Il Gruppo SIAD



Il **Gruppo SIAD** è uno dei più importanti **gruppi chimici internazionali** e sviluppa la sua attività in quattro settori principali: **gas industriali, engineering, healthcare, GPL e gas naturale.**

In SIAD, favoriamo la crescita e il benessere dei nostri clienti, attraverso la ricerca, l'innovazione, prodotti e servizi eccellenti.

Fin dalla fondazione di SIAD, quasi cento anni fa, valori come **Solidità, Innovazione, Autenticità e Differenza**, sono stati la bussola che ci ha permesso come Gruppo di crescere su basi solide e ponderate, continuando a espanderci anno dopo anno in modo **sostenibile e responsabile.**



[Visita il sito](#)

In Evidenza

Il Distretto dei Gas della Vita

Il Distretto dei Gas della Vita è il **nuovo centro di ricerca SIAD** dedicato allo studio e sviluppo di **miscele di gas innovative** e alla loro produzione automatizzata e robotizzata per utilizzo alimentare, ambientale, medicale e farmaceutico.



[Scopri il Distretto](#)

Bilancio di Sostenibilità

Grazie a politiche aziendali atte a perseguire **obiettivi concreti** in tema di Ambiente, Social e Governance, **SIAD pone la sostenibilità al centro** del proprio costante processo di espansione. Il **Bilancio di Sostenibilità** del Gruppo mostra i risultati del nostro impegno costante e mette in luce i **valori che guidano il nostro operato e le scelte sostenibili** compiute da **tutte le Società** del Gruppo.



[Scopri il Bilancio](#)

Area Riservata

SIAD Online è l'Area Riservata dedicata a tutti i clienti SIAD. Con il tuo portale riservato potrai:

- Monitorare in tempo reale lo stato dei tuoi ordini
- Visualizzare tutti i tuoi documenti in un unico archivio
- Effettuare ordini, verificare le giacenze e prenotare il ritiro
- Valutare i nostri prodotti e servizi

Tutto in completa autonomia. Registrarsi è semplicissimo, basta una fattura!



[Registrati qui](#)

Le vostre esigenze, la nostra soluzione



La vostra esigenza

La vostra azienda ha richiesto un'offerta a SIAD per la fornitura di gas e miscele utilizzate nella taratura di vari strumenti. Per garantire la precisione e l'affidabilità dei risultati, è essenziale che le tarature, che determinano l'errore di indicazione degli strumenti e dei sistemi di misura, nonché i valori dei campioni di misura, siano eseguite con gas di elevata purezza e miscele preparate con basse incertezze.

La nostra soluzione

Da quasi 100 anni, produciamo e commercializziamo gas speciali in Italia e in Europa, affermandoci come punto di riferimento nel settore. Offriamo una vasta gamma di prodotti puri e ultra-puri, con la possibilità di creare miscele personalizzabili.

I nostri laboratori sono in grado di gestire oltre 400 componenti in concentrazioni che arrivano fino a pochi ppb (parti per miliardo). Inoltre, SIAD è accreditata per la taratura secondo la norma ISO 17025 e come Produttore di Materiali di Riferimento secondo la norma ISO 17034, garantendo i più alti standard nella produzione di miscele gassose. Affidarsi a SIAD significa poter contare su un fornitore competente che vi supporterà nella scelta e realizzazione della soluzione che meglio risponde alle vostre esigenze, grazie a personale specializzato e mettendo a disposizione attrezzature per test e prove, oltre che alla possibilità di avvalersi di un centro all'avanguardia come il nostro laboratorio Gas Della Vita per la ricerca e sviluppo di nuove soluzioni in ambito microbiologico e molecolare. Nelle pagine seguenti trovate l'offerta economica della soluzione individuata.

Fornitura di gas, accessori e prestazioni

Gas e Miscele

Item	Descrizione	Quantità	Unità	Prezzo unitario €
1	ANIDRIDE CARBONICA (CO2) 4.8 - bombola 14l SIAD -Bombola da 14 L -Acciaio -Press. residuale,monofasic, ottone - contenuto: 10 kg di prodotto	1,00	Nr.	79,86

Item	Descrizione	Quantità	Unità	Prezzo unitario €
2	OSSIGENO (O2) 5.0 - bombola 40l SIAD -Bombola da 40 L -Acciaio -Press. residuale,monofasic, ottone - contenuto: 8.75 m3 di prodotto	3,00	Nr.	104,93

Item	Descrizione	Quantità	Unità	Prezzo unitario €
3	ELIO (He) 6.0 - bombola 40l SIAD -Bombola da 40 L -Acciaio -Press. residuale,monofasic, ottone - contenuto: 8 m3 di prodotto	6,00	Nr.	373,25

Fornitura di gas, accessori e prestazioni

Item	Descrizione	Quantità	Unità	Prezzo unitario €
4	AZOTO (N2) 6.0 - bombola 14l SIAD -Bombola da 14 L -Acciaio -Press. residuale,monofasic, ottone - contenuto: 2.75 m3 di prodotto	1,00	Nr.	90,00

Item	Descrizione	Quantità	Unità	Prezzo unitario €
5	TGM CONSEGNA PUNTO D'USO BB - SPECIALI (IBL) SIAD	11,00	Nr.	4,00

Fornitura di gas, accessori e prestazioni

6

3.081,76

0,00

DESCRIZIONE	QUANTITA'	UM	PREZZO UNITARIO	TOTALE ESCL. IVA
CO2 4.8 14 LITRI	1	NR	79,86 €	79,86 €
O2 5.0 40 LITRI	3	NR	104,93 €	314,79 €
HE 6.0 40 LITRI	6	NR	373,25 €	2.239,50 €
N2 6.0 14 LITRI	1	NR	90,00 €	90,00 €
TGM CONSEGNA PUNTO D'USO	11	NR	4,00 €	44,00 €
CONTRIBUTO SPESE TRASPORTO	11	NR	18,29 €	201,19 €
ONERI TRASPORTO IN SICUREZZA	11	NR	8,22 €	90,42 €
ADDIZIONALE ENERGIA	11	NR	2,00 €	22,00 €

MDB giornaliera e incrementale non è possibile calcolarla.
Verrà fatta offerta ad hoc per la MDB forfait annuale come le volte precedenti

Fornitura di gas, accessori e prestazioni

Accessori e prestazioni comuni

Item	Descrizione	Quantità	Unità	Prezzo unitario €
7	CONTRIBUTO SPESE TRASPORTO - SPECIALI (IBL) SIAD Tipologia di imballo: Bombe di capacità uguale e superiore a 10 litri. SIAD si riserva il diritto di applicare la tariffa per il ritiro dei soli vuoti in eccedenza ai pieni consegnati.	11,00	Nr.	18,29
8	ONERI TRASPORTO IN SICUREZZA - SPECIALI (IBL) SIAD	11,00	Nr.	8,22
9	MESSA DISPOSIZIONE BOMBOLE - GIORNALIERA - SPECIALI (IBL) SIAD Tipologia di imballo: bombole di capacità uguale e superiore a 10 litri Superata la franchigia in essere	1,00	Nr.	0,18
10	MDB INCREMENTALE SPG SIAD Percentuale della MDB base. Gli scatti incrementali della Messa a Disposizione Bombe sono: +20% dopo 90 giorni di giacenza, +50% dopo 180 giorni e + 100% dopo 360 giorni, +150% dopo 540 giorni, +300% dopo 720 giorni.	1,00	Nr.	
11	ADDIZIONALE ENERGIA - B.LE SPG SIAD	11,00	Nr.	2,00

Tipo Regola	Descrizione Regola
Giornaliera con franchigia	Franchigia 25 Bombe Grandi (Maggiori di 10L)

Condizioni e Accettazione

Tempo di Consegna	a partire da 5 giorni lavorativi da ricevimento vostro ordine
Trasporto	trasporto a cura SIAD
Resa	A MEZZO NOSTRO TRASPORTATORE
Pagamento	Rimessa diretta 60 GG FM
Validità dell'offerta	30 giorni
IVA	esclusa
Note	Si precisa che i corrispettivi indicati nella presente offerta saranno maggiorati dei costi che Siad dovesse sostenere per adempiere a specifiche previsioni (ad esempio, apertura di conti correnti dedicati etc.) del Codice degli Appalti e/o del Sistema Monitoraggio finanziario delle Grandi Opere (MGO) e/o di analoghi provvedimenti. Pertanto, nel caso in cui la fornitura di cui alla presente offerta fosse destinata ad appalti/forniture pubblici, si consiglia al cliente di segnalarlo immediatamente a Siad, fornendo i dettagli del caso, e di chiedere un aggiornamento della presente offerta, che tenga conto dei suddetti ulteriori costi.

CLAUSOLE DI RISERVATEZZA

I dati vengono trattati in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali, leggi l'informativa completa su www.siad.com

ACCETTAZIONE DELL'OFFERTA

Si precisa che i corrispettivi indicati nella presente offerta saranno maggiorati dei costi che SIAD dovesse sostenere per adempiere a specifiche previsioni (ad esempio, apertura di conti correnti dedicati etc.) del Codice degli Appalti e/o del Sistema Monitoraggio finanziario delle Grandi Opere (MGO) e/o di analoghi provvedimenti. Pertanto, nel caso in cui la fornitura di cui alla presente offerta fosse destinata ad appalti/forniture pubblici, si consiglia al cliente di segnalarlo immediatamente a SIAD, fornendo i dettagli del caso, e di chiedere un aggiornamento della presente offerta, che tenga conto dei suddetti ulteriori costi.

Data e Luogo

Trieste, 7 Aprile 2025

Firma del cliente

Firma SIAD

S.I.A.D. S.p.A.
Coordinamento Commerciale
Area Est - Zona Nord
Luca Visentin



Condizioni Generali di Vendita

LE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA:

- disciplinano tutte le forniture di gas tecnici eseguite da SIAD S.p.A. ("SIAD") a ciascun cliente che utilizza tali gas (l'"UTENTE") nel suo stabilimento (lo "Stabilimento"), sia nel caso in cui la fornitura abbia ad oggetto gas compressi in bombole o gas liquidi in dewar (i "Gas nei Recipienti"), sia nel caso in cui, invece, la fornitura abbia ad oggetto gas criogenici liquefatti trasportati mediante autocisterne (i "Gas in Bulk" e congiuntamente ai Gas in Recipienti, i "Prodotti"); e
- costituiscono parte integrante di ciascun Contratto per la vendita o fornitura continuativa dei Prodotti da parte di SIAD all'UTENTE. Per "Contratto" si intende l'offerta di SIAD accettata dall'UTENTE per iscritto o tramite fatti concludenti (quali ad, esempio, la presa in consegna e/o l'utilizzo del Prodotto oggetto dell'offerta), l'ordine dell'UTENTE seguito dalla conferma d'ordine di SIAD, nonché il contratto di fornitura continuativa sottoscritto da SIAD e dall'UTENTE.

Art. 1 - TRASPORTO E CONSEGNA DEI PRODOTTI

- 1.1 La consegna dei Gas nei Recipienti si intenderà effettuata al magazzino SIAD, salvo diversa previsione del Contratto. La bolla di consegna (o altro documento idoneo) indicherà la quantità di Prodotto contenuta nei recipienti (i "Recipienti"), misurata da SIAD al momento del riempimento.
- 1.2 La consegna dei Prodotti in Bulk sarà effettuata mediante autocisterne di proprietà di SIAD e/o di terzi incaricati da SIAD e si intenderà effettuata alla flangia di entrata di apposito impianto di stoccaggio di SIAD, concesso in uso all'UTENTE (l'"Impianto di Stoccaggio") ed installato presso lo Stabilimento. La misurazione dei quantitativi di Prodotto in Bulk scaricato ad ogni consegna nell'Impianto di Stoccaggio sarà effettuata applicando i coefficienti di conversione indicati nel Contratto, per ciascuna pesata (differenza di pesata dell'autocisterna, prima e dopo lo scarico) su bascula dell'UTENTE o tramite lettura in contraddittorio di appositi indicatori, installati sull'autocisterna e/o sull'Impianto di Stoccaggio.
- 1.3 Al momento della consegna, l'UTENTE diverrà proprietario del Prodotto e sarà l'unico responsabile del relativo trasporto (se la consegna è effettuata al magazzino SIAD) così come della loro giacenza e utilizzazione.
- 1.4 Le consegne dei Prodotti avverranno a seguito dell'ordine dell'UTENTE, accettato da SIAD, o secondo le modalità del servizio di riordino automatico eventualmente richiesto dall'UTENTE nel Contratto (il "Servizio di Riordino Automatico")

Art. 2 – LE SPECIFICHE DEI PRODOTTI

- 2.1 SIAD garantisce solo ed esclusivamente che, al momento della consegna, i Prodotti saranno conformi alle specifiche indicate nel Contratto (le "Specifiche"), essendo espressamente esclusa, nella misura massima consentita dalla legge, ogni altra garanzia.
- 2.2 L'UTENTE dichiara che le Specifiche rendono i Prodotti idonei all'uso al quale ciascuno di essi sarà destinato. L'UTENTE, al fine di verificare la conformità di ciascun Prodotto alle Specifiche, avrà il diritto di analizzare un campione di Prodotto prima della consegna, oppure, per quanto riguarda i Prodotti in Recipienti, prima dell'allacciamento dei relativi recipienti al sistema di distribuzione dell'UTENTE. Resta inteso che, avvenuta la consegna o avvenuto l'allacciamento dei recipienti, i Prodotti si intenderanno ad ogni effetto accettati dall'UTENTE.
- 2.3 L'UTENTE, con un'apposita richiesta scritta ricevuta da SIAD entro e non oltre 10 (dieci) giorni prima della data di consegna, potrà richiedere a SIAD una certificazione analitica dei Prodotti e/o una certificazione di conformità. Il certificato di analisi e/o il certificato di conformità, il cui costo è indicato nel Contratto, saranno consegnati da SIAD all'UTENTE al momento della consegna del Prodotto.

Art. 3 – MODIFICA QUANTITA' E/O MODALITA' DI FORNITURA

- 3.1 In caso di necessità, da parte dell'UTENTE, di Prodotto in quantità superiore alla quantità massima prevista dal Contratto, SIAD e l'UTENTE congiuntamente valuteranno, ed eventualmente concorderanno, nuove condizioni di fornitura per i quantitativi eccedenti la suddetta quantità massima, se e in quanto disponibili.
- 3.2 SIAD si riserva la facoltà di modificare, in qualsiasi momento, le modalità di fornitura del Prodotto anche attraverso l'installazione nello Stabilimento di impianti di autogenerazione, a condizione che ciò non comporti per l'UTENTE un aumento del prezzo unitario dei Prodotti. In tal caso, le Parti provvederanno a sottoscrivere una scrittura integrativa del Contratto nella quale si attesterà, tra l'altro, la tipologia dell'impianto di autogenerazione installato e la proprietà dello stesso in capo a SIAD

Art. 4 - RITARDO NEI PAGAMENTI E INTERESSI DI MORA

- 4.1 Salvo diversa disposizione del Contratto, tutte le fatture di SIAD dovranno essere pagate dall'UTENTE entro 30 (trenta) giorni d.f.f.m. In nessun caso eventuali reclami o contestazioni dell'UTENTE daranno diritto a ritardare i pagamenti delle fatture di SIAD. Sui pagamenti effettuati oltre il termine stabilito, matureranno interessi moratori pari a "EURIBOR A TRE MESI" maggiorato di 7 (sette) punti, a decorrere dalla scadenza del termine di pagamento fino al saldo.
- 4.2 In caso di ritardo nel pagamento superiore a 30 (trenta) giorni di calendario, SIAD avrà il diritto, a propria discrezione, di: (i) pretendere che il pagamento delle fatture relative alle successive forniture di Prodotti avvenga prima della consegna dei Prodotti stessi; o, in alternativa, (ii) sospendere, senza incorrere in alcuna responsabilità, la fornitura dei Prodotti fino al completo pagamento delle fatture non saldate.

Art. 5 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - DIRITTO DI RECESSO DI SIAD

- 5.1 Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., SIAD avrà diritto di risolvere il Contratto nel caso in cui l'UTENTE (i) non paghi anche solo una delle fatture di SIAD, a condizione che siano trascorsi 30 (trenta) giorni di calendario dal sollecito di SIAD; e/o (ii) non adempia ai propri obblighi di acquisto come indicati del Contratto.
- 5.2 SIAD si riserva la facoltà di recedere dal Contratto, senza indennizzo, in caso di avvio di una procedura concorsuale a carico dell'UTENTE.

Condizioni Generali di Vendita

Art. 6 - TRASFERIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE DELL'UTENTE

6.1 Nel caso in cui l'UTENTE trasferisca le attività svolte presso lo Stabilimento ad un diverso sito, nel territorio italiano, il Contratto continuerà ad avere efficacia e proseguirà inalterato salvo (i) il luogo di consegna del Prodotti, che diventerà il nuovo sito e (ii) il diritto di SIAD di addebitare all'UTENTE i costi dell'eventuale trasferimento dell'Impianto di Stoccaggio, nonché gli eventuali maggiori costi connessi alla consegna dei Prodotti al nuovo sito.

Art. 7 - CASO FORTUITO DI FORZA MAGGIORE - FATTI ASSIMILATI - LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

7.1 SIAD sarà responsabile solo ed esclusivamente per ritardi e/o inadempimenti che l'UTENTE abbia provato essere dovuti a cause imputabili unicamente a SIAD.

7.2 In nessun caso SIAD sarà responsabile per eventuali ritardi e/o inesatta e/o mancata esecuzione di obblighi oggetto del Contratto sottoscritto con l'UTENTE dovuti ad eventi verificatisi al di fuori della propria sfera di controllo e a tutti quelli riconducibili a ipotesi di caso fortuito e/o causa di forza maggiore.

7.3 Saranno considerate cause di forza maggiore e quindi non imputabili a SIAD, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo: rivolte, guerre, atti terroristici, epidemie, pandemie, quarantene, disordini civili, sospensione o interruzione di servizi pubblici, interruzioni delle linee elettriche o sospensioni dell'erogazione dell'energia elettrica, guasti dei sistemi di comunicazione telematica, guasti degli impianti di produzione, generale carenza dei Prodotti o delle relative materie prime, scioperi anche del proprio personale, sospensione o rallentamento delle comunicazioni stradali, ritardi e/o cadute di linea dei sistemi telematici e/o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamenti degli impianti telefonici e/o telematici, virus informatici, impedimenti o ostacoli determinati da modificazioni di leggi o regolamenti, sanzioni economiche, divieti di importazione e/o esportazione, fatti di terzi, e, in genere, ogni impedimento od ostacolo che non possa essere evitato con la normale diligenza e che interessi SIAD e/o i fornitori di SIAD. L'esecuzione della fornitura da parte di SIAD sarà sospesa per tutta la durata degli effetti della forza maggiore o dei fatti assimilati come indicati sopra. L'efficacia e la durata del Contratto, che resta valido e vincolante tra le Parti anche in caso di forza maggiore, si intenderanno prorogate per un periodo pari alla durata della suddetta sospensione.

7.4 Qualora sia provata la responsabilità di SIAD ai sensi del precedente Art. 7.1 e salvi i casi di dolo o colpa grave, per la mancata e/o ritardata consegna di Prodotto all'UTENTE e/o per la consegna di Prodotto non conforme alle Specifiche e/o per mancata o inesatta esecuzione del Servizio di Riordino Automatico (se previsto nel Contratto), la responsabilità di SIAD sarà limitata:

- alla sola fornitura del Prodotto non consegnato nei termini pattuiti; e/o
- alla sostituzione del Prodotto non conforme alle specifiche con uno stesso quantitativo di Prodotto conforme;

restando inteso che nessun corrispettivo sarà dovuto dall'UTENTE a SIAD per il Prodotto sostituito nei termini che precedono.

7.5 In tutti gli altri casi, diversi da quelli descritti nell'Art. 7.4 che precede, e fatta salva la responsabilità di SIAD per dolo o colpa grave, la responsabilità di SIAD per eventuali danni comunque causati all'UTENTE, di qualsiasi natura, contrattuale e/o extracontrattuale, sarà limitata ai soli danni diretti (con esclusione del lucro cessante, nonché dei danni indiretti e consequenziali, quali, a titolo esemplificativo, perdita di mercato, perdita di fatturato, perdita di chance) e non potrà in alcun caso superare (i) un importo complessivo pari al corrispettivo della quantità minima di Prodotto oggetto di obbligo di acquisto da parte dell'UTENTE secondo le previsioni del Contratto, se la quantità minima prevista nel Contratto è mensile, o (ii) un importo complessivo pari a un dodicesimo del corrispettivo previsto nel Contratto per la quantità minima, se tale quantità minima prevista nel Contratto è annuale. In tutti gli altri casi, il limite monetario della responsabilità di SIAD sarà pari al prezzo del Prodotto in relazione al quale è avanzata dall'UTENTE la richiesta risarcitoria.

Art. 8 – CIRCOSTANZE SOPRAVVENUTE E MUTAMENTO DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

8.1 Qualora, successivamente alla sottoscrizione del Contratto si verificassero (a) eventi imprevedibili e/o (b) sviluppi e/o conseguenze imprevedibili o inevitabili di eventi noti (di seguito (a) e (b) congiuntamente: le "Circostanze Sopravvenute"), che abbiano l'effetto di alterare l'equilibrio economico delle prestazioni delle Parti ai sensi del Contratto tale da rendere eccessivamente oneroso per SIAD adempiere ai propri obblighi contrattuali nei confronti dell'UTENTE o impedire a SIAD di rispettare le tempistiche di consegna, si applicherà quanto segue:

- SIAD notificherà all'UTENTE le Circostanze Sopravvenute, includendo i dettagli disponibili dei conseguenti effetti rilevanti, ad esempio, sulla data di consegna, sulle quantità di Prodotto disponibile e/o sul corrispettivo della fornitura e/o del Servizio di Riordino Automatico;
- le Parti discuteranno in buona fede, per un periodo di 45 (quarantacinque) giorni dalla comunicazione di SIAD di cui sopra, con l'obiettivo di rivedere il Contratto per ristabilire un ragionevole equilibrio economico tra le prestazioni delle Parti e/o dilazionare le tempistiche di consegna; durante il suddetto periodo SIAD eseguirà le forniture alle condizioni previste nel Contratto;
- se le Parti non raggiungeranno un accordo entro il termine di cui alla lett. (b) che precede, SIAD avrà il diritto di recedere dal Contratto dando all'UTENTE un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni di calendario. In tale caso:
 - nessuna delle Parti avrà il diritto di pretendere dall'altra alcun risarcimento e/o indennizzo in relazione al recesso di SIAD; e
 - l'UTENTE rimane obbligato a pagare a SIAD il corrispettivo della Fornitura e del Servizio di Riordino Automatico per le prestazioni già eseguite sino alla data di efficacia del recesso, eventualmente calcolate pro quota in relazione allo stato di avanzamento di tali prestazioni alla data di efficacia del recesso.

8.2 Le Parti riconoscono e concordano che l'equilibrio economico delle prestazioni delle Parti si intenderà alterato (e quindi si applicherà quanto previsto al precedente Art. 8.1) nel caso in cui gli Indici di costo e/o la formula di aggiornamento concordati nel Contratto per la revisione del corrispettivo della Fornitura e del Servizio di Riordino Automatico non siano più idonei a riflettere il reale andamento dei costi sostenuti da SIAD per adempiere al Contratto medesimo, ad esempio quando lo scostamento tra l'incremento dei Corrispettivi calcolato con la Formula di aggiornamento e l'incremento del costo reale di SIAD superi il 10%.

8.3 Qualora le Circostanze Sopravvenute rendano impossibile l'esecuzione del Contratto, si applicherà quanto previsto per l'ipotesi di forza maggiore.

Condizioni Generali di Vendita

Art. 9 - LOCAZIONE DEI RECIPIENTI

9.1 SIAD concede in locazione all'UTENTE i recipienti di volta in volta consegnati all'UTENTE quali contenitori dei Prodotti nei Recipienti (i "Recipienti"). L'UTENTE dovrà utilizzare i Recipienti con la dovuta diligenza secondo le indicazioni fornite da SIAD per iscritto, solo ed esclusivamente per la conservazione dei Prodotti nei Recipienti, essendo espressamente vietato ogni diverso utilizzo. In particolare, l'UTENTE non potrà, in nessun caso, riempire e/o far riempire i Recipienti da terzi, né sublocare, concedere in comodato, cedere, trasferire o comunque mettere a disposizione di terzi, in tutto o in parte, i Recipienti. A fronte della locazione dei Recipienti, l'UTENTE dovrà versare a SIAD un canone giornaliero di c.d. "messa a disposizione bombola" (di seguito: la "MDB") per ciascun Recipiente. Il canone MDB verrà fatturato da SIAD con cadenza mensile.

9.2 L'UTENTE dovrà restituire ciascun Recipiente non appena vuoto e comunque entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla consegna; i Recipienti vuoti dovranno essere riconsegnati dall'UTENTE, a sua propria cura e spese, presso il magazzino SIAD oppure, se così previsto nel Contratto, dovranno essere messi a disposizione di SIAD per il ritiro presso lo Stabilimento dell'UTENTE, in ogni caso in buono stato di conservazione e di utilizzo, completi di tutte le valvole e gli altri accessori. In caso di mancata restituzione entro il suddetto termine, per ogni Recipiente: (i) SIAD, a titolo di penale e salvo il maggior danno, avrà diritto di addebitare all'UTENTE, oltre alla MDB, un canone giornaliero aggiuntivo (di seguito, "MDB Incrementale") pari al 20% della MDB per ogni giorno di ritardo compreso tra il 91° ed il 180° giorno dalla consegna; pari al 50% della MDB per ogni giorno di ritardo compreso tra il 181° ed il 360° giorno dalla consegna; pari al 100% della MDB per ogni giorno di ritardo compreso tra il 361° ed il 540° giorno dalla consegna; pari al 150% della MDB per ogni giorno di ritardo compreso tra il 541° ed il 720° giorno dalla consegna; pari al 300% della MDB per ogni giorno di ritardo dal 721° giorno dalla consegna in avanti, e (ii) l'UTENTE, si impegna a mallevare e tenere indenne SIAD da qualunque danno, costo e/o spesa che SIAD dovesse subire e/o sostenere in relazione alla eventuale sopravvenuta scadenza dei collaudi legali dei Recipienti. In caso di restituzione di Recipienti danneggiati o con valvole e/o accessori danneggiati o mancanti, o in caso di mancata/tardiva restituzione dei Recipienti, dopo due anni dalla consegna SIAD avrà il diritto di addebitare all'UTENTE un'ulteriore penale pari al costo dei Recipienti nuovi, o delle valvole e/o degli accessori mancanti o danneggiati, salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 10 - ASSICURAZIONI UTILIZZO DEI PRODOTTI

10.1 SIAD è coperta da idonea polizza assicurativa per i danni eventualmente provocati all'UTENTE e/o a terzi in occasione della consegna dei Prodotti.

10.2 Dal momento della consegna dei Prodotti all'UTENTE e del contestuale passaggio dei rischi in capo allo stesso, l'UTENTE sarà l'unico responsabile dei danni eventualmente provocati a SIAD e/o a terzi in relazione allo stoccaggio e alla utilizzazione dei Prodotti. L'UTENTE, pertanto, oltre alle eventuali assicurazioni previste per legge, è tenuto a stipulare e mantenere in vigore un'adeguata polizza assicurativa con primaria compagnia assicurativa a copertura dei suddetti rischi. Se richiesto da SIAD, l'UTENTE si impegna ad esibire la suddetta polizza.

10.3 Prima dell'utilizzo dei Prodotti, l'UTENTE si impegna a conoscere e a far conoscere a tutti gli utilizzatori dallo stesso incaricati i rischi, le modalità di utilizzo, nonché le istruzioni operative rilasciate da SIAD, nonché a rispettare e a far rispettare tutta la normativa di settore.

Art. 11 - D. Lgs. 231/2001 E CODICE ETICO DI SIAD

11.1 L'UTENTE dichiara di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e sue modifiche (di seguito: il "Decreto") e di essere a conoscenza dei principi, norme e disposizioni del Codice Etico adottato da SIAD ai sensi del Decreto stesso e disponibile sul sito internet di SIAD al seguente indirizzo: www.siad.it. In proposito l'UTENTE si impegna, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., a tenere un comportamento conforme ai principi del suddetto Codice Etico e comunque tale da non esporre SIAD al rischio di applicazione delle sanzioni previste dal Decreto. L'accertata inosservanza da parte dell'UTENTE di tale impegno costituirà inadempimento grave degli obblighi di cui al Contratto e legitimerà SIAD a risolvere il Contratto stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati dall'UTENTE a SIAD e la tutela dei diritti di questa in tutte le sedi competenti.

Art. 12 - RISERVATEZZA - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - REFERENZE

12.1 Le Parti si impegnano a mantenere riservate in costanza di rapporto e per i 3 (tre) anni successivi all'ultima fornitura tutte le informazioni tecniche ed economiche riconducibili alla fornitura e ad utilizzarle esclusivamente al fine di eseguire le obbligazioni derivanti dagli accordi scritti intercorsi.

12.2 Le Parti dichiarano reciprocamente che l'eventuale trattamento dei dati personali necessari all'esecuzione del Contratto avverrà in conformità alle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE del 27 aprile 2016, n. 679 e del d.lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni.

12.3 L'UTENTE autorizza SIAD a citare il proprio nome tra le referenze clienti e a raffigurare il marchio e/o il logo dell'UTENTE in un'apposita area referenze nel sito internet di SIAD e/o su altri materiali promozionali di SIAD.

Art. 13 - NULLITA' PARZIALE

13.1 Fatta salva la previsione di cui all'art. 1419 c.c., nel caso in cui una o più disposizioni del presente Contratto fossero o divenissero illegittime, invalide e/o inefficaci sotto qualsivoglia aspetto ai sensi di legge, tale illegittimità, invalidità e/o inefficacia non renderà, nella più ampia misura consentita dalla normativa applicabile, illegittime, invalide e/o inefficaci le rimanenti disposizioni del presente Contratto.

13.2 In tale eventualità, le clausole illegittime, invalide e/o inefficaci saranno di diritto sostituite con pattuizioni valide, di contenuto equivalente o simile o comunque atte a permettere il conseguimento degli scopi contrattuali.

Condizioni Generali di Vendita

Art. 14 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

14.1 Le presenti condizioni generali, i rapporti di fornitura tra SIAD e l'UTENTE e i Contratti sono disciplinati dalla legge italiana.

14.2 Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti in merito alle presenti condizioni generali e ai Contratti, incluse, a titolo esemplificativo, le controversie relative alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione – saranno di competenza esclusiva del foro di Bergamo.

Firma del cliente

Ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'UTENTE dichiara di aver letto, compreso e di approvare specificatamente gli articoli seguenti: Art. 2.2 (termine di decadenza a carico dell'UTENTE per la verifica delle Specifiche); Art. 3.2 (modifica da parte di SIAD della modalità di fornitura); Art. 4. (ritardi nei pagamenti e interessi di mora); Art. 5 (clausola risolutiva espressa e diritto di recesso di SIAD); Art. 6 (trasferimento attività produttive dell'UTENTE); Art. 7 (Caso Fortuito e Forza Maggiore – Fatti Assimilati – Limitazione Di Responsabilità di SIAD); Art. 8 (Circostanze sopravvenute e mutamento delle condizioni contrattuali); Art. 9.2 (MDB Incrementale – penali a carico dell'UTENTE); Art. 11.1 (clausola risolutiva espressa); Art. 14 (legge applicabile e foro esclusivo).

Data e Luogo

Trieste, 7 Aprile 2025

Firma del cliente

Firma SIAD

S.I.A.D. S.p.A.
Coordinamento Commerciale
Arca Est - Zona Nord
Luca Visentin





SIAD Società Italiana Acetilene Derivati S.p.A.

siad.com

I-24126 Bergamo
Via San Bernardino, 92

N. 00209070168
Business Reg. BG

Capitale Sociale
€25.000.000 i.v.

R.E.A. 15532
P.IVA / CF 00209070168

